

N. R.G. 187/2024**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

Sezione Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giacomo Ciccìò Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel procedimento n. 187/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 25 sexies comma

I CCII da: S.P.A. (con sede legale in

in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
dell'avv.) elettivamente domiciliata in Reggio
nell'Emilia, presso lo studio dei difensori, ha pronunciato il
seguinte**DECRETO**

rilevato che:

con ricorso ex artt. 40 e 25 sexies comma I depositato il 30 dicembre 2024

S.P.A. ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato semplificato, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione entro un termine fissato dal giudice;

la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, il certificato relativo alla delibera ex art. 120bis CCII., la documentazione di cui all'art. 39 co. 3 CCII, vale a dire i bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022, relazione sulla situazione economica al 30 settembre 2024, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con l'indicazione del domicilio digitale (ove esistenti), relazione finale depositata dall'esperto ex art 17 comma VIII CCII);



considerato che:

in continuità con l'orientamento seguito sotto la vigenza della legge fallimentare in materia di concordato preventivo, il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato semplificato;

dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale ex art. 121 CCII reduce da Composizione Negoziata conclusasi con esito negativo, versa in stato - quantomeno - di crisi, così come definita dall'art. 1 co. 1 lett. a) CCII ed ha il centro dei propri interessi ex art. 1 co. 1 lett. m) nel circondario del Tribunale di Parma, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 CCII;

la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi degli artt. 40 co. 2 e 120bis CCII;

non risultano pendenti né domande di apertura della liquidazione giudiziale, né ulteriori domande di accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

è stata depositata relazione ex art 17 comma VIII CCII (nella quale l'Esperto ha dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) si sono rivelate impraticabili), comunicata in data 17 dicembre 2024;

è stata richiesta ex art 54 comma II CCII la conferma di misure protettive;

in applicazione analogica del disposto dell'art. 44 co. 1 lett c) CCII, si ritiene l'imprenditore sia tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

alla luce di quanto chiarito nella relazione illustrativa al D.Lgs 136/2024 si ritiene, conformemente al parere della prevalente dottrina. che il termine concesso dal tribunale con il presente decreto debba avere durata non superiore a 60 giorni e non sia prorogabile (a pena di inammissibilità della domanda di ammissione);

P.Q.M.

I.ASSEGNA a S.P.A. (termine fino al **15 febbraio 2025** per depositare la proposta di concordato semplificato, il piano e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;



II. DISPONE, in applicazione analogica del disposto dell'art 44 comma I lett. c) che la società istante depositi mensilmente (entro il 10 gennaio 2025 ed entro il 10 febbraio 2025) una relazione in cui riferisce in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. c);

III. ORDINA alla società istante il versamento, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, della somma di euro 15.000,00 in conto spese giustizia, da depositarsi in cancelleria;

IV. NOMINA Giudice relatore il dott. ENRICO VERNIZZI affinché provveda sull'istanza di conferma delle misure protettive richieste, nonché a relazionare al Collegio ove necessario;

V MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al debitore, al Pubblico Ministero ex art. 45 co. 1 CCII, nonché per la trasmissione al Registro Imprese ai fini della sua iscrizione ex art. 45 co. 2 CCII.

Cos' deciso in Parma nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024

Il Giudice rel.

dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Giacomo Ciccio

